

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Spese di istruzione non universitarie detraibili sino a 800,00 euro ma a decorrere dall'anno 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **la legge di stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19%** (lett. e-bis dell'art. 15 co. 1 del TUIR) **che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza:** i) **delle scuole dell'infanzia** ("vecchi" asili); ii) **del primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle **scuole secondarie di primo grado** ("vecchie" medie); iii) **delle scuole secondarie di secondo grado** ("vecchie" superiori). In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, **si applica per il 2019** (modello redditi 2020 e 730/2020) su un **importo annuo non superiore a 800 euro**. Conseguentemente, a decorrere dal corrente periodo d'imposta **la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno è pari a 152 euro** (19% di 800). In relazione all'ambito applicativo della detrazione IRPEF, **l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi rientrano:** i) **le tasse** (es. di iscrizione e di frequenza); ii) i **contributi obbligatori** (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola); iii) le **spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola; iv) **le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (es. corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Si precisa infine che **la detrazione relativa alle spese di istruzione non universitaria non è cumulabile con**

quella prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. i-octies), Tuir, relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (L. 62/2000) **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.** Tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno.

Premessa

La Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), **entrata in vigore lo scorso 16 luglio 2015** ha apportato talune modifiche in materia di detrazione IRPEF del 19% **per le spese di frequenza scolastica:**

- **reformulando la lett. e) del comma 1**, che ora riguarda solo **i corsi di istruzione universitaria**, e che è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte dell'art. 1, comma 954, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina **la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.**

Osserva

Rispetto alla precedente lett. e) dell'art. 15, co. 1 del TUIR - che limitava **la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado** – per effetto del suddetto intervento legislativo **diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.**

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR **la detrazione IRPEF del 19% si applica, infatti, in relazione alle spese per la frequenza:**

- delle **scuole dell'infanzia** (ex asili);
- del **primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle **scuole secondarie di secondo grado** (ex superiori).

Osserva

La suddetta disciplina **si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali**, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62.

La detrazione spetta anche in caso di **iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente** il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, **considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari.**

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 Tuir, ovvero coniuge, figli e altri familiari a carico del contribuente¹, con l'avvertenza che se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, questo dedurrà l'intero importo; se invece è intestato al figlio a carico, la detrazione spetterà ad ogni genitore in parti uguali salvo diversa percentuale di ripartizione da indicarsi sul documento.

Misura della detrazione

Fino al periodo d'imposta 2015 (modello 730/2016 o modello redditi 2016), la **detrazione del 19% si sarebbe dovuta applicare su un importo annuo non superiore a 400 euro** per alunno o studente. Conseguentemente, **la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno era quindi pari a 76 euro** (19% di 400).

Successivamente, la Legge di Stabilità 2017 incrementava, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (con effetti sul modello REDDITI 2017 o mod. 730/2017) e per i periodi d'imposta successivi, **l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF di cui alla lett.e-bis).** Nello specifico, è stabilito che in relazione a ciascuno alunno o studente, **la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a:**

- **564,00 euro per l'anno 2016** (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro);
- **717,00 euro per l'anno 2017;**
- **786,00 euro per l'anno 2018;**
- **800,00 euro a decorrere dall'anno 2019.**

Periodo d'imposta	Importo massimo detraibile	Ammontare della detrazione
2015	400,00	Euro 76,00= (Euro 400*19%)
2016	564,00	Euro 107,16 = (Euro 564*19%)
2017	717,00	Euro 136,23 =(euro 717,00*19%)
2018	786,00	Euro 149,34 = (Euro 786,00*19%)
<u>2019 e seguenti</u>	<u>800,00</u>	<u>Euro 152,00 =(Euro 800*19%)</u>

¹ Ai sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. A decorrere dall'1.1.2019, il suddetto limite viene incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 - 253 della L. 205/2017).

E' bene precisare che **per gli asili nido**, invece, **la detrazione IRPEF del 19% spetta**, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, **per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato. Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro².**

Spese ammesse alla detrazione

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, **le tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i **contributi obbligatori**. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i **contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

In relazione all'ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano:

- ➔ **le tasse** (es. di iscrizione e di frequenza);
- ➔ i **contributi obbligatori** (es. spesa per la mensa scolastica);
- ➔ i **contributi volontari** e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e **sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i-octies).**

² La detrazione in parola è alternativa al **contributo erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente**, per far fronte **al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido** privati autorizzati o per **l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche**. Si rammenta che, fino al 2018 l'importo massimo del buono era pari a 1.000,00 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità. Per il triennio 2019 - 2021, l'importo massimo viene invece aumentato a 1.500,00 euro, mentre, a decorrere dall'anno 2022, tale misura sarà rideterminata in misura comunque non inferiore a 1.000,00 euro (art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145).

Per completezza, si segnala che la lett. i-octies) dell'art. 15, comma 1, del TUIR prevede **la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado:**

→ **finalizzate all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

→ **senza un limite massimo.**

Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest'ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

→ **all'innovazione tecnologica** (es. acquisto di cartucce per stampanti);

→ **all'edilizia scolastica** (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);

→ **all'ampliamento dell'offerta formativa** (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Nella C.M. 4/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **la detrazione per le spese di frequenza scolastiche non universitaria non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR** per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

ESEMPIO

Così, ad esempio, il **contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali**. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR

Spese di mensa

In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 **ha chiarito che:**

→ **non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto**, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

→ **la detrazione**, quindi, spetta anche quando **il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.**

Osserva

Pertanto, ai fini del beneficio fiscale, non è necessario che il **servizio di ristorazione scolastica** sia deliberato dagli organi di istituto essendo **istituzionalmente previsto dall'ordinamento**

scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le spese sostenute per la mensa scolastica **possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale** o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale **l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se il documento comprovante la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato:**

- **al genitore** → la detrazione spetta **interamente a quel contribuente**
- **al figlio** → la detrazione spetta ad **entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.**

Osserva

Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel **documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.**

Se per l'erogazione del servizio è previsto il **pagamento in contanti o con altre modalità** (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa **potrà essere documentata mediante attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, **che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.** L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall'imposta di bollo, **purché indichino l'uso per il quale sono destinati.**

Osserva

A partire dall'anno 2016 non **è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno** o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell'anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

Altre spese detraibili

Sempre sulla detrazione in argomento è intervenuta **l'Agenzia delle Entrate** (R.M. 4.08.2016 n. 68) la quale ha chiarito che - attesa la ratio della disposizione in commento (tesa ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica) - **rientrano nel novero delle spese di frequenza scolastica** (detraibili nella misura del 19% e per una spesa limite di Euro 564,00 per alunno) le **spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-

scuola, **in quanto tali servizi**, pur se forniti in orario extracurricolare, **sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.**

Osserva

L'Agenzia ritiene, invece, **non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuola-bus), **anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni** rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

La C.M. 4/E/2017 ha precisato, poi, che **rientrano** altresì **nella agevolazione**, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

- ➔ le spese **relative alle gite scolastiche**;
- ➔ le spese per **l'assicurazione della scuola** e;
- ➔ ogni altro **contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto** (corsi di lingua, teatro, ecc., **svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza**).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti